



Determinazione 2026 – Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura del servizio di trasporto di strumenti e attrezzature musicali per i Concerti per la Festa della Musica presso il palco allestito in Piazza del Popolo a Pesaro – 21 e 23 giugno 2026.
Codice CIG: BC12082AA9

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini”, emanato con Decreto del Presidente dell'Istituto 27 gennaio 2005, n. 2;

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini” emanato con decreto del Presidente dell’Istituto del 15 gennaio 2008, n.1;

Visto il bilancio di previsione 2026 approvato dal C.d.A. in data 23 ottobre 2025 con deliberazione n. 57;

Vista la relazione dell’8.10.2025, prot. n. 9937, predisposta dal Direttore dell’Istituto illustrativa del “Progetto di Istituto – anno accademico 2025/2026” relativo alla organizzazione della didattica delle attività formative, di ricerca e di produzione artistica, approvato dal Consiglio Accademico nelle sedute del 21, 22, 28 e 29 luglio 2025;

Rilevato che nella citata relazione, fra le attività dell’Istituto, è ricompreso lo svolgimento delle manifestazioni da svolgersi da parte del Conservatorio Rossini in occasione della Festa della Musica, che ricorre il 21 giugno di ogni anno;

Visto l’Atto Dispositivo del Presidente del Conservatorio Rossini del 5 giugno 2026, n. 8, con il quale viene autorizzata la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con AMAT – Associazione Musicale Attività Teatrali, per la co-organizzazione di n. 3 spettacoli in Piazza del Popolo, a Pesaro, nella serate del 21 (Concerto Schermi Sonori, Sottotitolo: Riz Ortolani e il sound degli anni '60: dal Jazz alle nuove contaminazioni), 22 (Concerto Galà lirico) e 23 (Concerto La Rossiniana per Orchestra di sassofoni) giugno 2026, secondo modalità e condizioni da stabilire mediante specifica convenzione da perfezionare tra AMAT, con sede ad Ancona, ed il Conservatorio Rossini, volta a disciplinare la collaborazione fra i due enti per l’organizzazione in comune delle manifestazioni istituzionali in argomento;

Vista la Convenzione stipulata tra il Conservatorio Rossini e AMAT in data 11.6.2026, prot. n. 6584, relativa agli apporti dei singoli enti, e delle relative spese da sostenere, ai fini della realizzazione dei concerti nelle serate del 21 giugno 2026 (Concerto Schermi Sonori, Sottotitolo: Riz Ortolani e il sound degli anni '60: dal Jazz alle nuove contaminazioni), del 22 giugno 2026 (Concerto Galà lirico) e del e 23 giugno (Concerto La Rossiniana per Orchestra di sassofoni) presso il palco allestito in Piazza del Popolo a Pesaro;

Considerata la necessità di provvedere, per lo svolgimento dei Concerti in argomento nelle date del 21 e 23 giugno 2026 presso la summenzionata sede, al trasporto di strumenti e attrezzature di proprietà dell’Istituto, come da richiesta formulata in data 3.6.2026, prot. 6190, da parte del Prof. Massimiliano Rocchetta, ed in data 16.6.2026, prot. n. 6815, da parte del prof. Stefano Venturi, docenti dell’Istituto e referenti per le due



iniziative;

Dato atto del comma 1 dell'art. 17 D. Lgs. 36/2023 il quale prevede che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto che si è proceduto in particolare nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1,2,3,5 e 16 del D. Lgs. 36/2023 in materia di Conflitto di Interessi;

Rilevato preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, in particolare per il loro modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:

- l'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D. Lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
- ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;



- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D. Lgs. n. 36/2023;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Verificato che l'affidamento di cui trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Ente può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, e come da Comunicato ANAC del 18.12.2024;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D. Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Vista l'offerta dell'8.2.2024, prot. n. 1414, proposta dall'operatore economico Seven Group Società Cooperativa, con sede legale in Via Sgarzeria, 22 – 40122 Modena (MO) – CF/P.IVA: 03828390363, che quantifica in € 1.680,20 (oltre IVA come per legge) la spesa per la fornitura del servizio in argomento, con facchini + autocarro, così come di seguito richiesto:

- in data 21.6.2026, n. 4 facchini dalle ore 9.00 alle ore 13.00, al costo ciascuno di € 25,20 l'ora per 4 ore di servizio straordinario festivo (oltre IVA);
- in data 21.6.2026, n. 4 facchini dalle ore 23.00 alle ore 3.00 del 22.6.2026, al costo ciascuno di € 26,25 l'ora per 1 ora di servizio straordinario notturno festivo (oltre IVA), e al costo ciascuno di € 25,20 l'ora per 3 ore di servizio straordinario notturno (oltre IVA);
- autocarro al costo di € 250,00 (oltre IVA come per legge) per l'intera giornata;
- in data 23.6.2026, n. 2 facchini dalle ore 14.00 alle ore 18.00, al costo ciascuno di € 21,00 l'ora per 4 ore di servizio ordinario (oltre IVA);
- in data 23.6.2026, n. 2 facchini dalle ore 22.30 alle ore 2.30 del 24.6.2026, al costo ciascuno di € 25,20 l'ora per 4 ore di servizio straordinario notturno (oltre IVA);
- autocarro al costo di € 250,00 (oltre IVA come per legge) per l'intera giornata;

Ritenuto di affidare al sopracitato operatore economico Seven Group Società Cooperativa, la fornitura dei servizi in parola per un importo di € 1.680,20 (oltre IVA come per legge), per un totale complessivo di € 2.049,84 in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante, e



l'operatore economico risulta particolarmente affidabile ed in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Considerato che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

D E T E R M I N A

Di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla ditta Seven Group Società Cooperativa, con sede legale in Via Sgarzeria, 22 – 40122 Modena (MO), per un importo pari a € 1.680,20 oltre IVA come per legge, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

Di impegnare, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Esercizio finanziario di esigibilità: 2026

Capitolo: 1.2.1/253

Descrizione: Manifestazioni artistiche

stanziamento: € 161.550,93

somma impegnata e pagata: € 90.314,25

disponibilità residua: € 71.236,68

Di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi sarà acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;



Di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Inoltre sono stati visti gli esiti positivi delle verifiche circa l'assenza delle cause di esclusione, con modalità semplificata, mediante acquisizione dei seguenti certificati:

- DURC dell'operatore economico Seven Group Società Cooperativa, con sede legale in Via Sgarzeria, 22 – 40122 Modena (MO), n. 53322265 emesso dall'INAIL con scadenza validità il 14.7.2026;
- Verifica dell'assenza di annotazioni su Casellario ANAC, ai sensi delle Linee Guida n. 4 dell'Anac;

Di demandare al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D. Lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Codice stesso.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Antonella Maiorello)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)